

Tra i tuttologi del web, dopo gli antivaccinisti e i terrapiattisti, esordiscono gli pseudo-costituzionalisti. Il game “piccolo costituzionalista” sta spopolando ai tempi del Covid 19.

La richiesta di autocertificazione è illegittima? Al bando la pericolosa fake news

Sui social imperversano un file audio e un video dove si propugna una maccheronica teoria sull'incostituzionalità dell'autocertificazione richiesta dalla legislazione emergenziale, ai cittadini, per giustificare gli spostamenti durante il lockdown. Si gioca al piccolo costituzionalista in quattro mosse.

Laura Biarella

Pericolose bufale sul web. I file incriminati rappresentano il palcoscenico di un fermo, effettuato dalle Forze dell'Ordine che, in linea con quanto statuito dalla legislazione vigente, chiedono al guidatore di una vettura con a bordo altre tre persone, di esibire documenti e autocertificazione, domandando dove si stiano dirigendo. Con fare provocatorio il conducente replica che sta andando a fare un giro, una passeggiata e la spesa, e che sono soggetti diplomatici, non tenuti all'autocertificazione. Quindi mostra un documento, attraverso il vetro dell'abitacolo, precisando che anche i passeggeri sono rappresentanti di un ente extraterritoriale. Il Carabiniere chiede quindi la patente e il guidatore dichiara di fornirgliela ai sensi dell'art. 192 c.d.s., mostrandogliela attraverso il vetro. I militari invitano a compilare l'autocertificazione, l'autista la nega, precisando che altrimenti dichiarerebbe il falso. Quindi il militare, nell'elevare la multa, ribadisce gli imperativi della vigente normativa, e il conducente, controbattendo, inscena un curioso siparietto, scomodando un'improponibile dialettica giuridichese: “è un decreto, quindi un atto amministrativo non avente forza di legge”. Nessuna replica, dalle forze dell'ordine, pur aspettandoci un renziano (nel senso manzoniano) “Che vuol ch'io faccia del suo latinorum?”

Lo strumento del DPCM è illegale? Il tipo del video confonde le fonti e i loro vizi, in un mix privo di qualsiasi fondamento giuridico, oltre che logico. Anzitutto l'incostituzionalità può manifestarsi tanto negli atti aventi forza di legge che in quelli amministrativi, anche se le corti innanzi alle quali può essere fatta valere possono apparire distinte. Inoltre, per sostenere una tesi così paradossale (l'illiceità di atti emanati dal Governo durante un'emergenza sanitaria) è necessario essere ben edotti

del substrato normativo su cui si stanno destreggiando i nostri governanti in un contesto così peculiare. Il 31 gennaio è stato deliberato lo stato di emergenza: principiando da tale documento (pubblicato sulla G.U. I febbraio 2020) l'accorto lettore, passando poi per il d.l. n. 6 del 23 febbraio (convertito dalla Legge n. 13) e nel susseguirsi dei diversi DPCM (il primo del 25 febbraio, ma ci sarà un motivo per cui risulti titolato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ..."?), senza tralasciare gli incipit (dove sono riportati i riferimenti normativi e che esordiscono con "visto", "ritenuto", "considerato"), potrà rispondere compiutamente al quesito del presente paragrafo. Così superando il primo step del game più diffuso ai tempi del covid-19: "il piccolo costituzionalista". E senza scomodare né antivaccinisti né terrapiattisti.

I moduli. Il Viminale ha predisposto, in base alle variazioni normative che si sono succedute nelle settimane pandemiche, quattro differenti moduli. I primi due chiedevano unicamente al cittadino di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio, elencate sui DPCM concernenti lo spostamento delle persone fisiche entro il territorio nazionale, come pure delle sanzioni previste in ipotesi di inottemperanza, cui seguivano le motivazioni dello spostamento e, d'ultimo, la parte dichiarativa rappresentante il contenuto della giustificazione. Il 17 marzo esordisce il terzo fac simile che, oltre a chiedere al cittadino di essere edotto in merito alle misure di contenimento, aggiungeva la dichiarazione di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al covid-19. Si osserva che in questo caso il dichiarante, realmente, poteva non saperlo, in assenza di tampone eseguito, potendo verosimilmente essere positivo bensì asintomatico. Veniva confermata la parte dell'essere a conoscenza delle sanzioni, al tempo vigenti, previste per la violazione delle misure, e cioè quelle del reato contravvenzionale contemplato all'art. 650 c.p. La terza tappa reca la data del 23 marzo dove, l'ulteriore modulo, oltre all'inizio dello spostamento e la sua destinazione, contempla una motivazione distinta tra "assoluta urgenza" e "situazione di necessità", richiamando i DPCM del 22 marzo e dell'8 marzo 2020. Dulcis in fundo, il modulo del 26 marzo, ad oggi vigente. L'aspirante costituzionalista osserverà che nessun modulo fa riferimento a norme costituzionali. Ergo, non è il modulo di per sé, ed eventualmente, ad essere inficiato da incostituzionalità bensì, e semmai, la normativa di cui è strumento. Ma i DPCM non contemplano imposizione alcuna di autocertificazione, al contrario prevista da una Circolare del Viminale, firmata dal Capo della Polizia, poi riemessa per aggiornare le successive versioni.

L'autocertificazione è lecita? La presunta illegittimità costituzionale sarebbe quindi collegata alla circostanza che la stessa è stata prevista da una circolare del Capo della Polizia, anziché da un DPCM o da un D.L. Una risposta ineccepibile appare insita nella stessa definizione di autocertificazione, riportata dalla Guardia di Finanza sul proprio portale istituzionale: "L'autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta

ai cittadini di rappresentare alla Pubblica Amministrazione – in sostituzione di taluni certificati indicati tassativamente dalla legge (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) – propri stati, fatti e qualità personali, mediante specifiche dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. Lo stesso D.P.R. prevede, altresì, la possibilità di presentare dichiarazioni riportanti propri stati, fatti e qualità personali che non rientrano nei certificati indicati dall'art. 46, nei casi e con le modalità indicate dal successivo art. 47. Si tratta delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà".Consegue che la compilazione del documento rappresenta una possibilità concessa al fermato per velocizzare le procedure di verifica. Facendo un passo indietro, da ben venti anni i cittadini italiani hanno la possibilità di dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere coniugati, iscritti a un ordine professionale, laureati, quindi non si capisce il motivo per cui non si possa dichiarare, sempre sotto la propria responsabilità, di essere usciti, nel corso del lockdown, per andare a comprare farmaci o per recarsi al lavoro, non risultando, formalmente, positivi al virus. Se questo condividete avete raggiunto il secondo livello de "il piccolo costituzionalista".

La presunta dichiarazione sullo stato di salute. E ancora, secondo l'arringa proclamata dal sedicente diplomatico nel video divenuto virale sul web, per legge non si potrebbe autocertificare uno stato di salute. Ad ogni buon conto, e nero su bianco, nel modulo precompilato disponibile sul portale del Ministero è riportato: "Dichiara sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie)". Da una mera ermeneutica letterale dell'inciso, appena riportato, emerge che non si chiede al cittadino un'attestazione sul proprio stato di salute bensì, più semplicemente, di certificare di non essersi sottoposto a un tampone e di non essere stato sottoposto al regime di quarantena.Ed ecco superato il traguardo del terzo step.

La lettera dei sindacati di polizia. Prima di iniziare a giocare sulla quarta sezione del "piccolo costituzionalista", è doveroso informare che due sindacati di polizia, LeS (libertà e Sicurezza) e Sippe (Sindacato Polizia Penitenziaria), tramite i loro Presidenti, hanno diffuso il testo della lettera inviata al presidente del Consiglio, al ministro dell'Interno, oltre che al capo della polizia, con riferimento al Dpcm emanato il 10 aprile, evidenziandone talune criticità e oscurità operative per il personale addetto ai controlli su strada, e chiedono ai destinatari della missiva di riscontrarla con opportuni chiarimenti in ordine all'obbligatorietà o meno di compilare le autodichiarazioni per tutti coloro che siano già presenti sul territorio nazionale. In particolare, nel documento viene evidenziato che l'art. 8 del Dpcm, a decorrere dal 14

aprile, abroga gli effetti dei precedenti DPCM (8, 9, 11 e 22 marzo, e I aprile), rilevando che dall'emanazione di quei decreti, ora abrogati, derivava l'obbligo, per i cittadini, di compilare i modelli di autodichiarazione, per attestare i motivi che giustificavano gli spostamenti. Obbligo che, secondo i sindacati in questione, sembrerebbe essere stato anch'esso abrogato. Ma qui non ci troviamo all'interno delle dinamiche del "piccolo costituzionalista", bensì nell'ambito del sistema dei tutori della legalità che, visto l'avvicinarsi compulsivo di variegati riferimenti normativi, ha richiesto, agli organi competenti, chiarimenti per applicare, con maggior consapevolezza, gli stessi.

È possibile filmare operatori di polizia durante un fermo? La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (II Sezione, sentenza 14 febbraio 2019) e il Garante per la privacy (nella posizione espressa in un parere del 2011) sono concordi nel ritenere che, nonostante nessuna norma esplicita vieti di fotografare o riprendere in video le forze dell'ordine, sono invocabili le ordinarie regole sulla privacy che impediscono di diffondere le immagini delle persone senza il loro previo consenso, a meno che la diffusione non rientri nel diritto di cronaca. La Curia Europea ha ulteriormente chiarito che, sempre con riferimento alla registrazione video di agenti di polizia, poi pubblicato su canali in cui gli utenti possono inviare, guardare e condividere materiale, può costituire un trattamento di dati personali esclusivamente a fini giornalistici, nella misura in cui risulta evidente, da quel video, che l'unico scopo è la divulgazione di informazioni, opinioni o idee al pubblico, che è una questione che spetta al giudice del rinvio determinare. Ma il video che vede protagonista il presunto diplomatico, che eccipisce l'illegittimità di uno strumento, come quello dell'autodichiarazione agli spostamenti in lockdown, emanato in un contesto di pericolosa emergenza sanitaria, appare più un messaggio che istiga a commettere un atto illegale, in quanto infonde l'idea di poter violare la quarantena. In tal modo mettendo in pericolo tutti. Pseudo costituzionalisti compresi. E stavolta, eccezionalmente, pure gli antivaccinisti e i terrapiattisti. Quarto step superato. Anche noi abbiamo conseguito il diploma del "piccolo costituzionalista". In tempi di didattica a distanza, non poteva essere che un gioco educativo.